



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Capitale Sociale Euro 315.096.731,98 i.v.
Sede Legale in Spoleto (PG), Piazza PIANCIANI
Codice Fiscale, P. IVA e n. Iscrizione al Registro
delle Imprese di Perugia 01959720549, soggetta
a direzione e coordinamento di Banco di Desio e
della Brianza S.p.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 570/2

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5.

Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

05/01/2018

L'art. 2 bis comma 21 e 22 della Legge n. 172 del 04.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione sino al 31.12.2017.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

- **attività economiche e produttive**
- **dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell'iniziativa

- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

Clienti che non hanno espresso rinuncia alla sospensione di legge, aventi residenza o sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni (Mutui già in corso di sospensione al 31.12.2017):

- i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate **fino al 31.12.2018**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "**zona rossa**" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al **31 dicembre 2020**. Per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2020, i clienti Imprese e Privati interessati dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l'effettiva localizzazione nella "zona rossa" della residenza per i soggetti privati o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive;
- i Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2018 o 31 dicembre 2020 per clienti ubicati nella zona rossa), prendendo contatti con la Filiale di riferimento.



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

I casi di ricezione di avviso di pagamento o di sollecito per i clienti aventi diritto alla sospensione sono derivanti da processi interni di adeguamento dei piani di ammortamento alla normativa in corso e pertanto da considerarsi privi di effetti.

Clienti che hanno rinunciato alla sospensione di legge (anche con sottoscrizione di diverse modalità di moratoria delle rate di mutuo): in presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione di legge del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, l'esigibilità delle rate di mutuo previste dal piano di ammortamento dei finanziamenti è integralmente posticipata alla prima scadenza successiva alla scadenza del termine di sospensione. Decorso tale termine ed effettuato l'integrale pagamento delle rate sospese, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione da parte dei privati e dei mutui/finanziamenti/leasing da parte delle imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità e la durata stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi ulteriori sulle rate sospese durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2018

Mutuo erogato il 11/08/2016

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,70%

Durata: 20 anni, scadenza 10/08/2036

Numero rate da rimborsare: 240

Periodicità rata: mensile Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/09/2016,

Durata sospensione: 28mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 100.000,00 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2019): 15.655,20 comprensivo della rata in scadenza 10/01/2019 pari a € 539,70 e la sommatoria delle quote interessi e quota capitale delle rate sospese

Scadenza mutuo invariata: 10/08/2036

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.